



Corte di Appello di Trento

Presidenza

Segreteria

18 aprile 2020

Prot.n. 2469/2020 - IV.5.1 (5.) – GS/bd	
Risposta a Nota n.	

Circolare n. 31/2020

Oggetto: Corte Appello Trento.
Indicazioni per la trattazione di tutti i procedimenti civili

Al Signor
PRESIDENTE PREPOSTO
ALLA SEZIONE DISTACCATA
DELLA CORTE DI APPELLO DI TRENTO IN

BOLZANO

Ai Signori
MAGISTRATI

SEDE

Alla DIRIGENTE della Sez. distaccata di

BOLZANO

Al Direttore Amministrativo

SEDE

Ai Consigli degli Ordini Forensi

LORO SEDI

Si trasmette in allegato la circolare d.d. 16 aprile 2020, concernente l'oggetto.
La presente circolare sarà anche reperibile sul sito di questa Corte nel link "Circolari".

IL PRESIDENTE DELLA CORTE
Dott. Gloria Servetti



CORTE D'APPELLO DI TRENTO

Presidenza

Il Presidente della Corte

Vista la delibera adottata dal C.S.M. in data 5.3.2020 (*"Linee guida ai Dirigenti degli Uffici Giudiziari in ordine all'Emergenza Sanitaria Covid-19 e proposta al Ministro della Giustizia ai sensi 10 comma 2, L. n. 195 del 24 marzo 1958"*);

- visto il D.L. n. 11 dell'8 marzo 2020 recante *"Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria"* e i DPCM 9 marzo 2020 e 10 aprile 2020;

- vista la delibera consiliare assunta in data 11 marzo 2020 (*"Ulteriori linee guida in ordine all'emergenza sanitaria Covid-19 all'esito del D.L. n. 11 dell'8 marzo 2020"*);

- visto il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, recante *"Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-2019"*;

- vista la delibera adottata dal C.S.M. in data 26.03.2020 (*Emergenza Sanitaria Covid-19: Indicazioni logistiche agli Uffici Giudiziari*) in via espressa abrogativa e sostitutiva delle precedenti delibere del 5 e 11 marzo 2020 sopra richiamate;

- rilevato che l'art. 83 del D.L. n. 18/2020 ha abrogato (al comma 22) gli artt. 1 e 2 del D.L. n. 11/2020 e, in ragione dell'evolversi del quadro epidemiologico e della necessità di contrastare l'emergenza sanitaria in corso, ha ridefinito i termini delle fasi già individuate dal precedente decreto;

- visto il D.L. 8 aprile 2020, n. 23 che all'art. 36 ha rideterminato i termini indicati nell'art. 83, commi 1 e 2, del D.L. n. 18/2020 e che, per l'effetto, alla data odierna *"le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva all'11 maggio 2020"*, ad eccezione delle cause già indicate nell'art. 83, comma 3, che non ha subito modificazioni;

- ritenuto che, come sottolineato nella delibera 26.03.2020 del C.S.M., è rimessa ai dirigenti degli uffici, nel periodo di sospensione dei termini e limitatamente all'attività giudiziaria non sospesa ai sensi del comma 1 dell'art. 83, l'adozione delle misure di cui al medesimo art. 83, comma 7, lett. a) - f) ed h), con esclusione, quindi, della misura organizzativa di cui alla lettera g), ovvero del *"rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3"* (art. 83, comma 5 cit.), la quale opererà esclusivamente nella seconda fase, ovvero successivamente all'11 maggio;

- ritenuto che, in particolare, risulta consentita l'adozione da parte dei dirigenti, ai sensi del comma 5, delle misure di cui al comma 7, lett. f) ed h), relative alle udienze civili, con la finalità di consentire ai giudici, sino all'11 maggio 2020, quanto alla attività giudiziaria non sospesa, sia la trattazione scritta delle *"udienze ... che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti"* (lett. h) sia la trattazione mediante *"collegamenti da remoto"*

delle “*udienze ... che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti e dalle parti* (lett. f);

- ritenuto che per la seconda fase, allo stato individuata tra il 12 maggio e il 30 giugno 2020, dovrà farsi riferimento alle linee organizzative adottate dai Capi degli uffici giudiziari a mente dell'art. 83, commi 6 e 7, D.L. n. 18/2020, in corso di finale elaborazione e successiva diffusione una volta acquisito il già richiesto parere dell'Autorità sanitaria competente, per il tramite dei Presidenti delle Province Autonome di Trento e di Bolzano;

- ritenuta l'opportunità di fornire indicazioni per il periodo compreso tra la data attuale e l'11 maggio 2020, essendo stata verificata la fissazione di udienze inerenti a cause escluse, in quanto eccezione, dal generale rinvio *ex lege* a mente delle disposizioni sin qui richiamate;

- ritenuto che ciò si rende necessario sia per uniformare, nel rispetto della specificità delle materie di rispettiva competenza tabellare, le attività delle Sezioni civili sia per agevolare i compiti del personale di Cancelleria, consentendo la tempestiva e adeguata preparazione dei verbali di udienza nonché l'approntamento degli strumenti informatici per la celebrazione delle udienze in modalità da remoto;

- ritenuto che, anche per il periodo qui in considerazione, due sono i principi cardine cui dare attuazione nell'ottica di garantire la trattazione dei procedimenti indifferibili vuoi *ex lege* vuoi in quanto ritenuti e dichiarati tali, ovvero **a)** quello di promuovere per le udienze civili che ***non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti***, lo svolgimento mediante collegamenti da remoto, ai sensi del comma 7, lett. f) dell'art. 83 cit., tramite gli applicativi messi a disposizione dalla DGSIA e, in particolare, mediante l'applicativo TEAMS che consente la partecipazione (quali *ospiti*) di soggetti estranei all'amministrazione ed è agevolmente installabile, come già segnalato ai COA; **b)** quello di promuovere lo svolgimento delle udienze civili, che ***non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori*** delle parti e che si concludono con provvedimenti da adottarsi fuori udienza, con le modalità di cui al comma 7, lett. h) dell'art. 83 cit. (udienze a c.d. trattazione scritta);

- ritenuto che, pertanto, la soluzione delineata sub b) deve intendersi quella prioritaria e preferibile, in quanto pienamente rispettosa dei precetti normativi primari e secondari volti al contrasto e al contenimento del rischio di contagio da Covid 19 e, al pari, delle esigenze del contraddittorio tra le parti nonché della pronta decisione in ordine a controversie caratterizzate da urgenza;

- ritenuto, in particolare, che tutte le istanze di sospensione (ex artt. 283, 351 e 373 c.p.c.) dovranno essere trattate secondo le modalità di cui all'art. 83, comma 7 lett. h), avendo cura i Presidenti di Sezione di segnalare l'indicata normativa applicabile nel contesto del decreto di fissazione e di garantire, se richiesto, un termine per eventuale replica e controreplica; deve in ogni caso intendersi escluso per detta tipologia di cause il ricorso alla celebrazione dell'udienza “in presenza”;

- ritenuto che, laddove è prevista la celebrazione dell'udienza in modalità da remoto (*id est*, cause che richiedono solo la presenza delle parti e dei difensori), è possibile, e favorito, il passaggio alle forme della trattazione scritta di cui all'art. 83, comma 7 lett. h) se le parti rinunciano a comparire personalmente o se vi rinuncia anche una sola di queste, sì che la regolarità della trattazione è garantita secondo quanto previsto al capo precedente;

- ritenuto che nel caso in cui sia necessario procedere in modalità da remoto, saranno adottate le seguenti minime modalità operative:

- 1) prima dell'udienza il giudice emette un provvedimento che viene comunicato in via telematica con congruo preavviso, preferibilmente non inferiore a 5 giorni salvo improrogabili ragioni di urgenza, dalla cancelleria ai procuratori delle parti e al pubblico

ministero, se è prevista la sua partecipazione, con indicazione di giorno, ora e modalità di collegamento tramite *link* inserito nel provvedimento stesso;

2) parti e difensori provvedono a munirsi dell'applicativo TEAMS riconosciuto, e fornito agli uffici giudiziari, dalla DGSIA e quindi procederanno ad attivare il collegamento, il giorno e all'ora stabiliti, su invito dell'addetto alle funzioni di cancelliere di udienza operativo presso l'Ufficio e collegato tramite il medesimo applicativo, previa costituzione del Collegio (anche se previsto in forma allargata, quanto a dire integrata con la componente onoraria) attraverso l'applicativo; parti e difensori devono attestare che nell'ambiente all'interno del quale avviene il collegamento non sono presenti soggetti terzi, estranei al procedimento;

3) nel caso in cui i difensori, o uno solo di essi, segnali di non essere in condizione di servirsi dell'applicativo, deve essere concesso un breve differimento finalizzato a consentire il superamento delle difficoltà denunciate, salvo che venga richiesto di procedere nelle forme della c.d. trattazione scritta di cui all'art. 83, comma 7 lett. h) D.L. n. 18/2020;

4) i difensori devono attestare l'identità dei propri assistiti in collegamento e di tale attestazione è dato atto a verbale (si rammenta che l'art. 83 comma 7 lett. f) D.L. n.18/2020 prevede che *“il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale”*); la verbalizzazione è a cura del cancelliere di udienza, sotto dettatura del Presidente e al termine dell'udienza ne deve essere data, in ogni caso, integrale lettura;

5) le camere di consiglio, la cui segretezza è garantita dalla verifica che parti e difensori abbiano provveduto a chiudere il collegamento, debbono parimenti svolgersi in modalità da remoto; il provvedimento decisorio deve essere redatto e trasmesso alla cancelleria in via telematica, secondo le previsioni del PCT, e le relative comunicazioni vengono effettuate sempre in via telematica;

- ritenuto che tali disposizioni hanno carattere interinale, in quanto intese a fornire una prima essenziale regolamentazione operativa nelle more dell'emanazione dei generali criteri organizzativi previsti dall'art. 83, commi 6 e 7, decreto legge 17 marzo 2020, n. 18,

P. T. M.

Le presenti indicazioni saranno osservate per la trattazione di tutti i procedimenti civili, fatta salva la possibilità per i Presidenti di Sezione di adottare più puntuali accorgimenti ove se ne presenti la necessità in rapporto alla peculiarità della causa, segnalando alla Presidenza l'opportunità di interventi modificativi o integrativi, anche in funzione delle determinazioni da assumere per il successivo periodo 12 maggio – 30 giugno 2020.

Trento, addì 16 aprile 2020.

Si comunichi a tutti i Magistrati della Corte, sede centrale di Trento e Sezione Distaccata di Bolzano, nonché al Dirigente amministrativo in Bolzano, al Direttore amministrativo della sede di Trento, al personale delle cancellerie civili e ai C.O.A. del distretto.

Il presidente della Corte
dott. G. Servetti

Firmato digitalmente da Gloria
Servetti